

LEGGE PROVINCIALE SULL'ARTIGIANATO

Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11

Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento

(b.u. 13 agosto 2002, n. 34)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'artigianato", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Art. 1 *Finalità*

1. La presente legge disciplina, ai fini dell'applicazione delle norme emanate in materia di competenza provinciale, l'impresa artigiana, l'istituzione del titolo di maestro artigiano, nonché la costituzione delle botteghe-scuola.

Art. 2 *Definizione di impresa artigiana*

1. Sono artigiani:
 - a) i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato;
 - b) le imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa statale.
2. Agli effetti della normativa provinciale sono considerati artigiani, inoltre:
 - a) i soggetti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legislazione statale, che presentano livelli occupazionali più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale, purché contenuti entro i seguenti limiti:
 - 1) ventidue dipendenti per l'impresa che non lavora in serie, nonché per l'impresa che svolge la propria attività nel settore dell'edilizia;
 - 2) dodici dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
 - 3) cinquanta dipendenti per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato;
 - b) i consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre a imprese artigiane, anche imprese non artigiane, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese non artigiane che possono partecipare a detti consorzi e società consortili devono avere la dimensione di piccole e medie imprese così come individuata dalle normative comunitarie.
3. Ai fini del calcolo dei livelli occupazionali, nonché della possibilità del loro temporaneo superamento, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di artigianato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 3 *Albo delle imprese artigiane*

1. E' istituito l'albo delle imprese artigiane della provincia di Trento, alla cui tenuta è delegata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

2. I soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), sono tenuti a iscriversi all'albo delle imprese artigiane. L'iscrizione all'albo da parte degli altri soggetti previsti dall'articolo 2 è facoltativa.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia costitutiva.

4. L'albo delle imprese artigiane è pubblico. Chiunque può prenderne visione e richiedere il rilascio di certificazioni relativamente ai dati in esso contenuti, nonché di elenchi di imprese iscritte.

4 bis. In mancanza di iscrizione all'albo non è consentito utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione sociale, nell'insegna o nel marchio alcun riferimento all'artigianato, né denominare o pubblicizzare un prodotto o servizio come artigianale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono individuati i dati da registrare nell'albo, nonché gli eventuali contributi dovuti per l'iscrizione, la cancellazione e la variazione dei dati e per il rilascio degli elenchi di iscritti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 5 vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 dicembre 2007, n. 3137 (b.u. 1 aprile 2008, n. 14).

Art. 4 *Struttura dell'albo*

1. L'albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni.

2. Nella prima sezione dell'albo sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato.

3. Nella seconda sezione dell'albo sono iscritti i soggetti considerati artigiani da questa legge, diversi da quelli in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 4 bis *Iscrizione all'albo, cancellazione e variazione*

1. L'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta mediante la comunicazione unica prevista dall'articolo 9 bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La presentazione della comunicazione unica, corredata dalle autocertificazioni e

attestazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, determina l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con la conseguente iscrizione all'albo.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione, adotta gli eventuali provvedimenti di variazione o di cancellazione. La camera di commercio iscrive d'ufficio all'albo le imprese artigiane che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dal comma 1.

4. Con la deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 5, la Giunta provinciale può definire i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti da parte della camera di commercio sulle attività di tenuta dell'albo e le procedure per l'adozione dei provvedimenti d'ufficio.

5. Ai fini della conservazione dell'iscrizione all'albo, in caso di morte, invalidità o sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica la normativa statale in materia di artigianato.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 5

Commissione provinciale per l'artigianato

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato è istituita la commissione provinciale per l'artigianato, quale organo consultivo e propositivo in materia di artigianato.

2. Spetta alla commissione:

- a) fornire supporto e formulare proposte in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di artigianato, comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola;
- b) proporre indagini riguardanti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano;
- c) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore;
- d) nominare i rappresentanti del settore artigiano nelle commissioni comunali e di esame, su richiesta di comuni, istituti scolastici e altri enti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 6

Nomina, composizione e organizzazione della commissione

1. La commissione provinciale per l'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.

2. La commissione è formata da:

- a) sette componenti, di cui cinque artigiani e due esperti in materia di artigianato, individuati dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- b) un dipendente provinciale assegnato alla struttura provinciale competente in materia di artigianato;
- c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Per la trattazione di argomenti inerenti la figura del maestro artigiano e l'istituto della bottega-scuola la commissione è integrata, con diritto di voto, da due dipendenti della

Provincia assegnati al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale e all'Agenzia del lavoro, designati dai rispettivi dirigenti.

4. La commissione elegge tra i suoi componenti un presidente e un vicepresidente.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di artigianato.

6. La commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

7. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi e le altre indennità previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 7 - Art. 8 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 17 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 9 *Comunicazioni ad enti pubblici*

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento trasmette all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli enti pubblici che ne fanno richiesta ai fini dell'esercizio delle loro competenze le informazioni sui dati relativi all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo e le variazioni intervenute nei dati contenuti nell'albo.

2. A richiesta della commissione provinciale per l'artigianato la camera di commercio fornisce informazioni di carattere generale e solo in forma aggregata.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate da questa legge la camera di commercio può avvalersi della collaborazione dei comuni e degli enti pubblici interessati.

4. Se la camera di commercio accerta la mancanza dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 bis segnala alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati i provvedimenti adottati, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di loro competenza.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 7 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 10 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 17 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 11 *Vendita dei prodotti di propria produzione*

1. *omissis*

2. Le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 1, lettera e), e 7 della legge

provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), trovano applicazione anche nei confronti dei consorzi e delle società consortili iscritti all'albo i quali vendano i prodotti delle imprese consorziate o associate nella sede del consorzio o della società consortile.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 12 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 17 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 13 *Maestro artigiano*

1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere è istituito il titolo di maestro artigiano.

2. La Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato, individua, anche con più deliberazioni:

- a) le tipologie di mestieri per le quali il titolo di maestro artigiano può essere conferito;
- b) i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, che tengano conto dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico-professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
- c) i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);
- d) i casi in cui l'imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza dei corsi previsti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;
- e) i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;
- f) la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e).

ATTUAZIONE

Con deliberazione della giunta provinciale 19 maggio 2017, n. 769 sono stati approvati i criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano.

Art. 14 *Elenco dei maestri artigiani*

1. La struttura provinciale competente in materia di artigianato cura la tenuta dell'elenco dei maestri artigiani nel quale sono iscritti d'ufficio coloro ai quali è stato conferito il relativo titolo, promuovendone la figura anche attraverso la diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, sui soggetti e le attività svolte, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), e in particolare del titolo III, capo II.

2. La cancellazione dell'impresa dall'albo non comporta la perdita del titolo di maestro artigiano.

3. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 9 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16 e dall'art. 40 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 15 *Bottega-scuola*

1. I laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in bottega-scuola.

2. Il sistema formativo provinciale, la struttura provinciale competente in materia di artigianato e l'agenzia del lavoro sono autorizzati a utilizzare le botteghe-scuola per realizzare le proprie attività formative facendosi carico della corresponsione dei compensi per l'utilizzo delle botteghe-scuola, inclusi i compensi per il titolare e per l'uso delle attrezzature necessarie all'attività formativa.

3. Le competenze professionali acquisite presso le botteghe-scuola costituiscono crediti formativi.

4. Con regolamento approvato dalla Giunta provinciale sono disciplinate le caratteristiche generali e le modalità di funzionamento delle botteghe-scuola.

4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, sono definiti i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per l'utilizzo delle botteghe-scuola e sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

ATTUAZIONE

- *Per il regolamento previsto dal comma 4 vedi il d.p.p. 19 marzo 2012, n. 6-81/Leg.*
- *Per l'attuazione del comma 4 bis vedi le deliberazioni della giunta provinciale 3 maggio 2013, n. 805 - modificata dalla deliberazione 28 luglio 2014, n. 1283 -, 14 febbraio 2014, n. 193, 29 novembre 2014, n. 2067, 16 febbraio 2015, n. 212 e 214, 29 aprile 2016, n. 664.*

Art. 16 *Qualificazione delle imprese artigiane*

1. Allo scopo di favorire la qualificazione delle imprese artigiane, la Provincia sostiene ed incentiva gli investimenti fissi sostenuti dai maestri artigiani di cui all'articolo 13 e dalle botteghe-scuola di cui all'articolo 15.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, con la deliberazione di cui all'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), aumenta le misure di aiuto finanziario previste dall'articolo 9 della medesima legge provinciale per i maestri artigiani e per le botteghe-scuola, rispettivamente fino a 5 e 10 punti percentuali oltre le misure stabilite per le medesime iniziative realizzate da altre imprese, comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla deliberazione stessa. I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de

minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

3. Nell'intento di rafforzare il tessuto delle imprese artigiane trentine, la Provincia favorisce inoltre la creazione e lo sviluppo di collaborazioni fra imprese.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 11 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 17

Interventi per qualificare e valorizzare l'artigianato

1. Per qualificare e valorizzare la professione artigiana la Provincia è autorizzata a:

- a) organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato, con le procedure stabilite dai commi 2 e 3;
- b) concedere a enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, mirate in particolare anche alla formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le parti sociali.

2. Nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), o dell'ordinamento comunitario in materia di affidamento di servizi a società interamente partecipate, in via diretta o indiretta, dall'ente pubblico, per realizzare iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l'artigianato la Giunta provinciale è autorizzata a costituire fondi presso enti e organizzazioni pubbliche o private, stipulando previamente una convenzione che regoli:

- a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese;
- b) le modalità di amministrazione dei fondi, da effettuare in regime di separata contabilità;
- c) le modalità con cui la Provincia può chiedere interventi specifici, rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione dell'artigianato, che l'ente o l'organizzazione deve realizzare;
- d) gli obblighi d'informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia;
- e) il compenso per la gestione del fondo;
- f) ogni altro elemento necessario per definire i rapporti tra la Provincia e l'ente o l'organizzazione che gestisce il fondo.

3. La convenzione, inoltre, prevede che entro i centottanta giorni successivi alla sua scadenza sia restituita alla Provincia la quota dei fondi non utilizzata, nonché gli interessi netti maturati sulla gestione dei fondi. Comunque gli interessi, man mano che maturano, devono affluire ai fondi.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, modificato dall'art. 36 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dall'art. 12 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16. Vedi anche l'art. 33, comma 1, lettera a ter) della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

ATTUAZIONE

Per i criteri previsti dal comma 1, lettera b) vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 novembre 2014, n. 2005.

Art. 18

Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura

1. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 la Provincia tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura e favorisce inoltre la valorizzazione delle produzioni relative a tali settori, così come individuati con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3).

Art. 18 bis

Attività di acconciatore e di estetista

1. Quest'articolo regola l'attività professionale di acconciatore in conformità ai principi fondamentali previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato alla presentazione di una dichiarazione d'inizio di attività al comune territorialmente competente. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, definisce con proprie deliberazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi previsti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale, valorizzando inoltre le figure del maestro artigiano e della bottega scuola nei percorsi formativi;
- b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale e l'organizzazione degli esami di abilitazione professionale compresa la definizione dei criteri per la corresponsione dei compensi della commissione esaminatrice, nonché i criteri per accertare la conformità dei percorsi formativi avviati e non conclusi prima della data prevista dal comma 6, rispetto ai percorsi formativi e all'abilitazione professionale previsti dalla legge n. 174 del 2005; ai fini dell'ammissione agli esami possono essere considerati anche crediti formativi acquisiti in percorsi diversi da quelli dei corsi, che diano garanzia di equipollenza rispetto a questi ultimi; la Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale può stabilire criteri e modalità per la valutazione di questi crediti.

3. Il regolamento di attuazione di quest'articolo, con l'obiettivo di favorire un equilibrato sviluppo del settore, provvede a:

- a) definire l'attività, nel rispetto della legge n. 174 del 2005;
- b) stabilire i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, nonché le eventuali norme di carattere sanitario per gli addetti;
- c) disciplinare i casi in cui i comuni, in fase di verifica iniziale dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti ai fini dell'insediamento e dell'esercizio delle attività o in fase di verifica successiva della loro permanenza, possono vietare la prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato conformi l'attività ai requisiti, se possibile;
- d) individuare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 174 del 2005, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- e) disciplinare i criteri generali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dei comuni;
- f) individuare, in relazione alle materie indicate dal comma 4, gli indirizzi generali sulla base dei quali i comuni possono adottare propri regolamenti, ai sensi del comma 5.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali eventualmente adottati

ai sensi del comma 5 il regolamento di attuazione di quest'articolo disciplina inoltre:

- a) le modalità di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività, nonché i criteri e i requisiti, eventualmente anche di natura urbanistica, per l'insediamento e per l'esercizio delle attività; questi criteri e requisiti sono stabiliti per valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le attività commerciali e le altre attività di servizio, e per favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 174 del 2005; i criteri e i requisiti non possono comunque far riferimento a distanze minime o a parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono la medesima attività;
- b) le superfici minime, la destinazione d'uso e le caratteristiche dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- c) i criteri per definire forme stabili di consultazione e partecipazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;
- d) le condizioni e le modalità per l'eventuale esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente, comunque nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature;
- e) il sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all'esposizione delle tariffe praticate.

5. Il regolamento di attuazione di quest'articolo è adottato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, il Consiglio delle autonomie locali nonché la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo. I comuni, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, possono adottare propri regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal regolamento di attuazione di questo articolo.

6. Fino alla data stabilita dal regolamento di attuazione di questo articolo la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), e i regolamenti comunali adottati in base ad essa, continuano ad essere applicati in quanto compatibili con le disposizioni di questo articolo e del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

6 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e del decreto-legge n. 7 del 2007, i commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di estetista, in quanto compatibili.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così modificato dall'art. 39 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dall'art. 13 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

ATTUAZIONE

- *Per il regolamento d'attuazione vedi il d.p.p. 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg.*
- *Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 giugno 2008, n. 1527 (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1), modificata dalla deliberazione 6 novembre 2009, n. 2668 (b.u. 19 gennaio 2010, n. 3, suppl. n. 1), e - in relazione all'attività di estetista - la deliberazione 23 giugno 2014, n. 1002, modificata dalla deliberazione 6 maggio 2016, n. 716, a sua volta modificata dalla deliberazione 12 dicembre 2016, n. 2241.*

1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle seguenti somme:

- a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, in violazione dell'articolo 3, comma 4 bis: da 250 a 2.500 euro;
- b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell'articolo 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro.

2. In caso di mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall'albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

3. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la camera di commercio introita i relativi proventi.

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di quest'articolo. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, e così sostituito dall'art. 14 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 20 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 17 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 20 bis

Delega alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento di funzioni in materia di artigianato

1. Sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni in materia di artigianato inerenti:

- a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 3, comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- b) lo svolgimento di indagini, studi e ricerche, compreso lo svolgimento di rilevazioni periodiche dei dati e della relativa elaborazione e diffusione, anche su richiesta della commissione provinciale per l'artigianato, se previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- b bis) lo svolgimento del procedimento per il rilascio del titolo di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 13 e l'attività formativa dei candidati, secondo quanto previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 42 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 (vedi però l'art. 19 di quest'ultima legge), così sostituito dall'art. 15 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16 e modificato dall'art. 40 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 21

Efficacia della legge e abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la presente legge trova applicazione al momento della pubblicazione della deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 5, nel Bollettino ufficiale della regione.

2. L'articolo 15 trova applicazione dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso. Gli articoli 17 e 20 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, a decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati:

- a) la legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato);
- b) la legge provinciale 12 luglio 1982, n. 12 (Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 concernente "Nuova disciplina dell'artigianato");
- c) l'articolo 22 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;
- d) l'articolo 22 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- e) l'articolo 44 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- f) l'articolo 18 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- g) il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- h) l'articolo 73 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 22

Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. La commissione provinciale per l'artigianato, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo, è prorogata fino alla nomina della nuova commissione. Se uno o più componenti della commissione in carica cessano entro questo termine la sostituzione avviene secondo la previgente disciplina, per il periodo di residua durata della commissione prorogata. La nuova commissione è nominata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.

2. La commissione provinciale per l'artigianato, in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo, provvede in ordine alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo presentate prima della medesima data e non ancora definite.

3. L'articolo 19, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, si applica fino al centottantesimo giorno successivo alla medesima data.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 16 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 16.

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
2. Per i fini di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro a carico degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera e), si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) (unità di base 27.1.210).
4. Per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di 10.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2003 e di 50.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 3, 4, 8, comma 4, 11 e 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 (unità di base 39.1.210 e 39.1.220).
6. Per i fini di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 125.000,00 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 23 della legge provinciale n. 6 del 1999 (unità di base 54.1.210).
8. Alla copertura degli oneri previsti dall'applicazione della presente legge si provvede come indicato nella tabella A.
9. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Tabella A
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.